



Comune di Castel San Niccolò

BANDO INTEGRATIVO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ANNO 2023

indetto ai sensi della LRT n. 02/2019 e ss.mm.ii. e del Regolamento dei Comuni del LODE di Arezzo per aggiornare la graduatoria degli aspiranti assegnatari di alloggi ERP periodicamente disponibili nel Comune di Castel San Niccolò, salvo eventuali riserve di alloggi previste dalla citata legge regionale.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA SOCIALE ISTRUZIONE DEMOGRAFICA

In attuazione della propria Determinazione n. 385 del 12.10.2023 ed in conformità di quanto previsto dalla *convenzione stipulata, ai sensi dell'art. 7 comma 2 della LRT n. 02/2019, tra i Comuni di Castel San Niccolò, Castel Focognano, Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignaiolo, Ortignano Raggiolo, Poppi e Talla*

RENDE NOTO

che dal **giorno 16/10/2023 e fino al giorno 15/12/2023** (60gg.) sono aperti i termini per presentare domanda di partecipazione al bando per la formazione della graduatoria per l'assegnazione di alloggi ERP. I requisiti, i punteggi e i tempi di formazione della graduatoria sono quelli descritti negli articoli che seguono.

Al presente bando possono partecipare sia i nuovi aspiranti alla assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sia coloro i quali, già collocati in detta graduatoria, abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli, **in questo caso la nuova domanda ed il relativo punteggio andrà a sostituire la precedente.**

****Si tenga conto che con le modifiche apportate alla L.R. n. 2/2019 dalla L.R. n. 35/2021, sono cambiati i criteri per le condizioni di storicità di presenza (punto c1 dell'allegato B della L.R. 2/2019).***

ART. 1 (AMMISSIONE)

A) REQUISITI SOGGETTIVI

La domanda è presentata al Comune di residenza ovvero al Comune nel cui territorio si svolge l'attività lavorativa alla data di pubblicazione del bando di concorso.

Come previsto nell'allegato A della LRT n. 02/2019, per partecipare al presente bando di concorso occorre essere in possesso, alla data di pubblicazione del presente bando di concorso, dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea.

Possono accedere al presente bando, in condizioni di parità con i cittadini italiani, gli stranieri non aderenti all'Unione Europea, purché:

- siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 "Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo"

oppure

- regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitino una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";

oppure

- regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno per "asilo politico" e/o "protezione sussidiaria";

- *Tale requisito è soddisfatto dal solo soggetto richiedente;*

b) residenza anagrafica o sede di attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale del Comune a cui si riferisce il bando; la permanenza di tale requisito sarà verificata al momento dell'eventuale assegnazione di alloggio ERP; *Tale requisito è soddisfatto dal solo soggetto richiedente;*

b bis) assenza di condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a cinque anni ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena; *Tale requisito è soddisfatto dal solo soggetto richiedente;*

c) situazione economica tale da non consentire, nel suddetto ambito territoriale, l'accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato adeguati alle esigenze del nucleo familiare. Tale situazione reddituale, determinata con i criteri di cui al regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente "ISEE"), deve risultare non superiore alla soglia di euro 16.500,00 di valore ISEE.

Nel caso di soggetti di cui al successivo punto "B) NUCLEO FAMILIARE" comma 3, si fa riferimento ai fini della partecipazione al presente bando di concorso, al valore ISEE dell'intero nucleo familiare di provenienza.

Nel caso di soggetti di cui al successivo punto "B) NUCLEO FAMILIARE" comma 4, si fa riferimento ai fini della partecipazione al presente bando di concorso, al valore ISEE di ciascuno dei nuclei familiari di provenienza di tali soggetti che devono rispettare ciascuno il limite di cui al primo capoverso della presente lettera (euro 16.500,00), e, ai fini della collocazione nella graduatoria, al valore ISEE più alto.

d1) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50 Km. dal comune in cui è presentata la domanda di assegnazione.

La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia). L'alloggio è inadeguato alle esigenze del nucleo familiare quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12, comma 8 della LRT n. 02/2019.

I soggetti titolari di proprietà in Italia o all'estero assegnate in sede di separazione giudiziale al coniuge, nonché i titolari pro-quota di diritti reali, dovranno essere in possesso al momento della

presentazione della domanda al presente bando o in fase di presentazione delle integrazioni, dell'attestazione dell'indisponibilità dell'alloggio;

d2) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo.

Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili situati all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (IVIE Imposta Valore Immobili Estero).

Le disposizioni di cui ai alle lettere d1) e d2) non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo con riferimento a ciascuna delle seguenti fattispecie:

1) coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non è assegnatario o comunque non ha la disponibilità della casa di cui è titolare. Tale disposizione si applica anche ai nuclei familiari di cui all'articolo 9, comma 3 della LRT 2/2019;

2) alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente; in caso di avvenuta rimessa in pristino il titolare è tenuto a darne comunicazione al comune o al soggetto gestore entro sessanta giorni;

3) alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 560 c.p.c..

e1) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.

Nel caso in cui il nucleo richiedente sia diverso dal nucleo anagrafico ai fini ISEE, il patrimonio mobiliare non è quello riconducibile all'intero nucleo considerato dall'ISEE ma solo quello riferito al soggetto o al nucleo richiedente; il valore del patrimonio mobiliare, ovunque detenuto, è rilevato dalla documentazione fiscale necessaria per la determinazione della componente mobiliare dell'indicatore della situazione patrimoniale, come definito all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 5 dicembre 2013, n. 159. A tale valore, al lordo delle franchigie di cui al DPCM 159/2013, verrà applicata la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e riferita al solo nucleo richiedente;

e2) non titolarità di natanti o imbarcazioni a motore o a vela iscritti nei prescritti registri, salvo che costituiscano beni strumentali aziendali;

e3) non titolarità di un autoveicolo immatricolato negli ultimi 5 anni avente potenza superiore a 80 KW (110 CV). In caso di veicoli a propulsione ibrida non viene considerato l'apporto del propulsore elettrico. Sono fatti salvi gli autoveicoli che costituiscono beni strumentali aziendali;

f) non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati alle lettere d2) ed e1);

g) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;

h) assenza di dichiarazione dell'annullamento dell'assegnazione o di dichiarazione di decadenza dell'assegnazione di un alloggio di ERP per i casi previsti all'articolo 38, comma 3, lettere b), d), e) ed f) della LRT n. 02/2019, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;

i) assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi di ERP senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda.

I requisiti sono riferiti ai componenti dell'intero nucleo familiare, fatta eccezione per quanto disposto alle lettere a), b) e b bis) che si riferiscono soltanto al soggetto richiedente.

Possono partecipare al bando di concorso i titolari di diritti reali su immobili, assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso di tutti gli altri requisiti di cui al presente articolo, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi. La stessa disposizione si applica anche ai casi in cui la suddetta titolarità pro- quota si acquisisca nel corso del rapporto di assegnazione.

Per l'accertamento della sussistenza e permanenza dei requisiti, il Comune può accedere direttamente, previo specifico accordo, alle banche dati disponibili presso le amministrazioni interessate. Per la verifica del requisito di cui al precedente comma 2, lettera d2), relativo alla assenza di titolarità di diritti reali su beni immobili ubicati all'estero, il Comune può richiedere idonee verifiche. Qualora dalle verifiche non sia possibile acquisire tali informazioni, fa fede il quadro relativo al patrimonio immobiliare della dichiarazione ISEE.

All'uopo si richiama la sentenza 9/2021 della Corte Costituzionale che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 18 TFUE, come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona, e all'art. 14 CEDU - l'art. 2, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 34 del 2019, nella parte in cui ha introdotto il comma 4.1 dell'art. 5 della legge reg. Abruzzo n. 96 del 1996 che, ai fini della verifica dei requisiti per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, obbliga i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea a presentare la documentazione attestante che tutti i componenti del nucleo familiare non possiedono alloggi adeguati nel Paese, di origine o di provenienza. L'onere procedimentale prescritto dalla disposizione impugnata dal Governo risulta in radice irragionevole, non apparendo il requisito indicato rilevante né sotto il profilo dell'indicazione dell'effettivo bisogno di un alloggio in Italia, né come indicatore della situazione patrimoniale del richiedente. La previsione risulta altresì discriminatoria, poiché le asserite difficoltà di verifica del possesso di alloggi in Paesi extraeuropei possono riguardare anche cittadini italiani o di altri Paesi dell'Unione europea, i quali invece sono esclusi dall'ambito di applicazione della normativa impugnata. (Precedenti citati: sentenze n. 186 del 2020 e n. 254 del 2019).

I cittadini, con esclusione per coloro in possesso dello status di rifugiato o protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), **che non autocertifichino la residenza fiscale in Italia, devono presentare**, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e dell'articolo 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), **la documentazione reddituale e patrimoniale del paese in cui hanno residenza fiscale**. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei confronti dei cittadini di paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o qualora le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire tale documentazione nel paese di origine o di provenienza. La disposizione non si applica altresì quando i cittadini interessati dimostrino di aver presentato agli organi competenti la richiesta di documentazione senza

averla ottenuta entro i trenta giorni successivi, anche nel caso in cui tale termine superi la data di scadenza del bando.

B) NUCLEO FAMILIARE

1. La domanda di partecipazione al bando di concorso è presentata da un soggetto richiedente relativamente all'intero nucleo familiare che deve essere in possesso dei requisiti stabiliti dal presente articolo lett. A).

2. Ai fini del presente bando, il nucleo familiare è composto da una sola persona ovvero dai soggetti sotto indicati:

- a) i coniugi non legalmente separati e i figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi o in affidamento preadottivo, con essi conviventi;
- b) le coppie anagraficamente conviventi more uxorio;
- c) le persone unite civilmente ovvero conviventi di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze);
- d) i soggetti legati da vincoli di parentela o affinità, fino al terzo grado, anagraficamente conviventi;
- e) i soggetti legati da vincoli affettivi ed i soggetti legati da finalità di reciproca assistenza morale e materiale, anagraficamente conviventi.

3. Ove ricorra un'esigenza di autonomia dei nuclei familiari, possono non essere inclusi nella domanda, ovvero presentare una domanda distinta, i soggetti di seguito indicati, anche se anagraficamente conviventi nell'ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del presente bando, facendo comunque riferimento alla situazione economica dell'intero nucleo familiare di origine:

- a) le coppie coniugate;
- b) le coppie anagraficamente conviventi more uxorio da almeno due anni, ovvero unite civilmente o conviventi di fatto ai sensi della legge 76/2016;
- c) la persona singola con figli fiscalmente a carico;
- d) la persona singola giudizialmente separata, con perdita del diritto all'abitazione nella casa coniugale.

4. Al fine della formazione di un nuovo nucleo familiare possono altresì presentare domanda congiunta i soggetti di seguito indicati:

- a) i componenti di coppie di futura formazione;
- b) due o più famiglie composte ciascuna da una sola persona alla data di pubblicazione del bando.

ART. 2 (AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI)

Il richiedente ricorre all'autocertificazione e, ove occorra, alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dei requisiti richiesti dall'art. 1 lett. A) del presente bando e delle situazioni da cui deriva l'attribuzione del punteggio di cui al successivo art.4, in tutti i casi consentiti dalle vigenti norme.

A tale scopo si fa riferimento a quanto disposto al DPR 28.12.2000 n. 445, con l'avvertenza che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del Codice penale e delle Leggi speciali in materia. Altresì, nel caso di dichiarazioni non veritiere, il dichiarante decade dagli eventuali benefici ottenuti (artt. 75 e 76 DPR n. 445/2000).

Pertanto saranno autocertificate o dichiarate in modo sostitutivo, utilizzando esclusivamente il modulo di domanda predisposto dal comune, le seguenti situazioni soggettive:

- stato civile, cittadinanza, residenza anagrafica, stato di famiglia, titolarità di permesso di soggiorno/carta di soggiorno;
- i redditi percepiti (solo per i cittadini italiani e per i cittadini stranieri con residenza fiscale in Italia);
- il valore ISEE ordinario posseduto in corso di validità;
- gli stati di non occupazione e disoccupazione;
- il patrimonio immobiliare (solo per i cittadini italiani e per i cittadini stranieri con residenza fiscale in Italia);
- il patrimonio mobiliare;
- i beni mobili registrati;
- le forme contrattuali, i costi sostenuti per la locazione dell'alloggio di residenza e gli eventuali contributi, a qualsiasi titolo, percepiti a titolo di sostegno alloggiativo;
- la condizione di pendolarità (distanza tra il Comune di residenza ed il Comune di Castel San Niccolò nel quale si svolge l'attività lavorativa);
- l'utilizzo di alloggio procurato a titolo precario dai servizi di assistenza del Comune;
- la presenza di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione, per morosità incolpevole o espropriazione forzata a seguito di pignoramento.

Il comune di Castel San Niccolò ha titolo a promuovere ogni accertamento che ritenga necessario, per verificare che le dichiarazioni rese dai partecipanti al presente bando corrispondano a verità. Pertanto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 e seguenti del DPR n. 445/2000, procederà ad *“effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato DPR”*.

Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, qualora da accertamenti successivi alla formulazione della graduatoria emerga che il richiedente e/o i componenti il suo nucleo familiare non siano in possesso dei necessari requisiti di accesso o delle condizioni sociali, economiche, familiari ed abitative dichiarate nella domanda di partecipazione al bando, il Comune provvede all'esclusione del nominativo del richiedente dalla graduatoria, ovvero alla ricollocazione dello stesso, a seguito della cancellazione dei punteggi precedentemente assegnati.

ART. 3 **(DOCUMENTI NECESSARI PER IL PUNTEGGIO DA ASSEGNARE)**

Ai sensi dell'art. 49 del citato DPR n. 445/2000, per l'attribuzione dei relativi punteggi, dovranno essere allegati alla domanda i seguenti documenti:

- certificato ASL attestante menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3 o pari al 100%, relativamente a soggetti di età compresa fra il 18° ed il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando;
- certificato ASL attestante l'invalidità dei soggetti che non abbiano compiuto il 18° anno di età alla data di pubblicazione del bando ovvero l'invalidità dei soggetti che, alla stessa data, abbiano superato il 65° anno di età;

- certificato ASL attestante l'invalidità pari al 100% con necessità di assistenza continua;
- certificato ASL attestante, ai sensi della Legge n. 104/92, la condizione di portatore di handicap in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione;
- certificato, rilasciato dal competente ufficio comunale, attestante la condizione di alloggio impropriamente adibito ad abitazione o abitazione in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione o abitazione in alloggio dove persiste una situazione di sovraffollamento inteso come abitazione in cui sono presenti oltre due persone a vano utile;
- documentazione comprovante la separazione od il divorzio con obbligo disposto dall'autorità giudiziaria del pagamento mensile di un assegno di mantenimento a favore del coniuge e/o dei figli.

ART. 4

(FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA - RICORSI)

A) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Il comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti, verificandone la completezza e la regolarità e provvede altresì all'attribuzione dei punteggi a ciascuna istanza, secondo le disposizioni di cui al punto D) del presente articolo.

B) FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il comune, entro i 90 giorni successivi al termine fissato nel bando per la presentazione delle domande, procede all'adozione della graduatoria provvisoria.

La graduatoria provvisoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione, è quindi pubblicata all'Albo Pretorio del comune per 15 giorni consecutivi.

Entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli interessati potranno presentare, per la competente Commissione comunale, le richieste di riesame delle loro situazioni e dei punteggi attribuiti, purché concernenti condizioni soggettive e oggettive possedute alla data di pubblicazione del bando e dichiarate nella domanda.

Non farà fede il timbro postale.

Nei 15 giorni successivi alla scadenza della pubblicazione, la stessa Commissione decide sulle singole richieste.

La graduatoria provvisoria e definitiva sono redatte e pubblicate mediante anonimizzazione dei dati nel rispetto della normativa in materia di privacy (di norma mediante indicazione del solo numero di protocollo dell'istanza) riportando il punteggio complessivo attribuito e lasciando in visione agli atti dell'ufficio competente l'elenco nominativo; alle stesse graduatorie è allegato l'elenco degli esclusi, con motivazione sintetica della causa di esclusione.

Le decisioni della Commissione comunale sono trasmesse all'Ufficio competente che effettua le necessarie integrazioni e modifiche derivanti dall'accoglimento delle richieste di riesame e provvede a formulare la graduatoria definitiva: ove vi siano più richiedenti in possesso del medesimo punteggio, la priorità è data a quelli con la situazione economica meno favorevole, rilevata ai sensi dell'allegato A, paragrafo 2, lettera c) della LRT n. 02/2019; in caso di parità anche delle relative situazioni economiche, la priorità è stabilita in base alla data di nascita, dal più anziano al più giovane, procedendo a successivo sorteggio in caso di ulteriore parità. In caso di ulteriore parità, si effettuerà il sorteggio tra i richiedenti.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, Legge n. 241/1990, il comune non inoltrerà comunicazioni personali all'indirizzo dei singoli interessati circa l'eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria

provvisoria e definitiva: i rispettivi provvedimenti saranno pubblicati all'Albo Pretorio e disponibili presso l'ufficio ERP.

Dell'avvenuta pubblicazione di tali provvedimenti verrà data notizia tramite il sito web del Comune.

C) VALIDITA' DELLA GRADUATORIA

La graduatoria definitiva scaturita dal presente Bando ha validità a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio del comune. Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia fino a quando non sia aggiornata nei modi previsti dalla LRT n. 02/2019 e ss.mm.ii. e dal Regolamento LODE.

La graduatoria definitiva è valida per l'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di nuova costruzione e di risulta purché a norma di legge, se ristrutturati, o con precisa convenzione sulle spese da sostenere, stipulata tra il Soggetto Gestore e l'assegnatario.

D) PUNTEGGI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

La graduatoria di assegnazione è formata sulla base di punteggi e criteri di priorità.

I punteggi sono attribuiti in relazione alle condizioni oggettive e soggettive del richiedente e del suo nucleo familiare. I criteri di priorità sono stabiliti in relazione alla gravità del bisogno abitativo.

Le condizioni per l'attribuzione dei punteggi sono le seguenti:

a) Condizioni sociali-economiche-familiari:

a-1. reddito annuo complessivo del nucleo familiare costituito esclusivamente da pensione sociale, assegno sociale, pensione minima INPS, da pensione di invalidità: punti 2

a-1 bis. reddito fiscalmente imponibile pro capite del nucleo familiare non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona (Euro 6829,94): punti 1

a-2. nucleo familiare composto da una sola persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando o da una coppia i cui componenti abbiano entrambi compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla suddetta data, anche in presenza di minori a carico o di soggetti di cui ai successivi punti a-4 e a-4 bis: punti 1

a-3. nucleo familiare composto da coppia coniugata, convivente more uxorio, unita civilmente ovvero convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), anagraficamente convivente e che viva in coabitazione con altro nucleo familiare, ovvero convivente nell'ambito di un nucleo familiare più ampio, alla data di pubblicazione del bando: punti 1
con uno o più figli minori a carico: punti 2

In entrambi i casi il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia compiuto il trentaquattresimo anno di età alla data di pubblicazione del bando.

a-4. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative:

- con età compresa fra 18 anni e 65 anni alla data di pubblicazione del bando, riconosciuto invalido in misura pari o superiore al 67%: punti 1
- con età compresa fra 18 anni e 65 anni alla data di pubblicazione del bando, riconosciuto invalido in misura pari al 100%: punti 2

- che non abbia compiuto il diciottesimo anno di età o che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando: punti 2

a-4 bis. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua e/o un portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione punti 3

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti due o più situazioni di invalidità di cui ai precedenti punti a-4 e a-4 bis, non possono comunque essere attribuiti più di punti 4.

a-5. richiedente in condizione di pendolarità per distanza tra il luogo di lavoro e il luogo di residenza superiore a km 70: punti 1.

Il punteggio si applica limitatamente al bando pubblicato dal comune nel quale il richiedente lavora.

a-6. nucleo familiare composto da due persone con tre o più familiari fiscalmente a carico: punti 2

a-7. nucleo familiare composto da una sola persona con:

- uno o più figli maggiorenni fiscalmente a carico, purché non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando: punti 1
- un figlio minore fiscalmente a carico o un minore in affidamento preadottivo a carico: punti 2
- due o più figli minori fiscalmente a carico o due o più minori in affidamento preadottivo a carico: punti 3
- uno o più soggetti fiscalmente a carico di cui ai punti a-4 o a-4 bis: punti 4

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti più situazioni tra quelle sopra indicate, non possono comunque essere attribuiti più di punti 6.

Il punteggio di cui al punto a-7, ultimo capoverso, non è cumulabile con i punteggi di cui ai punti a-4 e a-4 bis.

a-8. richiedente separato o divorziato legalmente su cui grava l'obbligo disposto dall'autorità giudiziaria del pagamento mensile di un assegno di mantenimento a favore del coniuge e/o dei figli: punti 1

b) Condizioni abitative dovute a situazioni di grave disagio abitativo, accertate dall'autorità competente, per i seguenti motivi:

b-1. permanenza effettiva e continuativa, documentata dalle autorità pubbliche competenti, in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche e/o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione: punti 3

Ai fini di cui al presente punto b-1, l'eventuale classificazione catastale dell'unità immobiliare non ha valore cogente.

Tale situazione deve sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando.

Dopo la formazione della graduatoria gli uffici trasmettono apposita segnalazione dei casi in cui risulta attribuito il punteggio di cui alla lettera b-1 al Comune ed alla Prefettura per la verifica in ordine alle eventuali conseguenze o responsabilità derivanti dal suddetto accertamento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

b-2. abitazione in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione: punti 2

b-3. abitazione in alloggi o altre strutture abitative assegnati a titolo precario dai servizi di assistenza del comune o da altri servizi assistenziali pubblici, regolarmente occupati, o abitazione in alloggi privati procurati dai servizi di assistenza del comune, regolarmente occupati, il cui canone di affitto è parzialmente o interamente corrisposto dal comune stesso: punti 3

b-4. abitazione in alloggio di proprietà privata con un contratto di locazione registrato il cui canone annuo relativo all'anno di produzione del reddito sia superiore ad un terzo del reddito imponibile, e risulti regolarmente corrisposto: punti 3
in caso di canone uguale o superiore al 50% del reddito imponibile: punti 4

Ai fini del suddetto calcolo eventuali contributi percepiti a titolo di sostegno alloggiativo devono essere scomputati dall'ammontare del canone corrisposto.

b-5. abitazione che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole come definita all'articolo 14, comma 3, LRT 02/2019, o di provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento. Il suddetto sfratto e la relativa convalida devono avere data certa, anteriore alla data di pubblicazione del bando, comunque non superiore ad anni due: punti 2

b-6. coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità, o situazione di sovraffollamento con oltre due persone per vano utile: punti 2

Le due condizioni non sono cumulabili.

c) Condizioni di storicità di presenza:

c-1. residenza anagrafica o prestazione di attività lavorativa continuative di almeno un componente del nucleo familiare nell'ambito territoriale di riferimento del bando, da almeno tre anni alla data di pubblicazione del bando: punti 1
da almeno cinque anni alla data di pubblicazione del bando: punti 2
da almeno dieci anni alla data di pubblicazione del bando: punti 3
da almeno quindici anni alla data di pubblicazione del bando: punti 3,5
da almeno venti anni alla data di pubblicazione del bando: punti 4

c-2. presenza continuativa del richiedente nella graduatoria comunale o intercomunale per l'assegnazione degli alloggi, ovvero presenza continuativa del nucleo richiedente nell'alloggio con utilizzo autorizzato: punti 0,50 per ogni anno di presenza in graduatoria o nell'alloggio.

Il punteggio massimo attribuibile non può comunque superare i 6. Le condizioni di storicità di presenza devono essere in ogni caso dichiarate nella domanda dal richiedente. Il Comune, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, ha la facoltà di verificare d'ufficio le suddette dichiarazioni.

c-3. periodo di contribuzione al Fondo GESCAL non inferiore ad anni 5: punti 1
Periodo di contribuzione al fondo GESCAL non inferiore ad anni 10: punti 2

I punteggi di cui al punto c) non possono essere attribuiti ai nuclei familiari già assegnatari di alloggi di ERP.

ART. 5
(ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI E CANONE DI LOCAZIONE)

Il comune provvede all'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto in base alla graduatoria definitiva secondo le modalità stabilite dall'art. 12 della LRT n. 02/2019 e dal Regolamento LODE.

Il canone di locazione degli alloggi verrà determinato da Arezzo Casa S.p.A sulla base di quanto disposto dal Capo III della L.R.T. n. 2/2019 e ss.mm.ii..

ART. 6
(TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE)

Il presente bando è messo in pubblicazione il **giorno 16/10/2023**. Le domande, pena l'inammissibilità, potranno essere presentate per 60 giorni, fino al **giorno 15/12/2023**.

ART. 7
(DISTRIBUZIONE, RACCOLTA E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE)

Le domande relative al presente bando di concorso, debitamente sottoscritte, devono essere corredate da tutta la necessaria e idonea documentazione, indicando l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso, un recapito telefonico e preferibilmente anche un indirizzo di posta elettronica semplice e/o certificata (PEC).

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal comune, pena l'inammissibilità.

Si ricorda che saranno causa di esclusione anche l'omissione della sottoscrizione sul modulo di domanda o la mancanza della fotocopia di un valido documento di identità dell'intestatario qualora il modulo di domanda non sia stato sottoscritto in presenza del dipendente comunale incaricato.

Il modulo di domanda sarà scaricabile dal sito web del comune di Castel San Niccolò, www.comune.castel-san-niccolo.ar.it, nonché reperibile presso l'Ufficio ERP aperto al pubblico dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,30.

Le domande devono essere presentate in bollo, ai sensi del DPR 26.10.1972 n. 642, come modificato dal DM 20.8.1992.

Le domande dovranno essere presentate, dall'interessato o da suo incaricato, entro e non oltre il termine di cui al precedente art. 6, nel modo che segue:

- **presentate a mano** all'Ufficio Protocollo del comune aperto al pubblico dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,30;
- **inviate tramite posta elettronica certificata**, obbligatoriamente in formato pdf, all'indirizzo di posta elettronica certificata comune.castelsanniccolo@postacert.toscana.it indicando nell'oggetto la dizione *“Domanda bando ERP”*. La domanda sarà ritenuta valida solo se inviata da una casella di posta elettronica certificata intestata al richiedente. Se il richiedente dispone di firma digitale (ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale D. Lgs. N. 82/2005 e s.m.i.) quest'ultima soddisfa il requisito della sottoscrizione autografa. Se, invece, il richiedente non dispone di firma digitale come sopra definita, la domanda di ammissione dovrà, a pena di esclusione, risultare sottoscritta con firma autografa in calce e corredata da copia fotostatica di un documento di identità personale in corso di validità del richiedente. Si consiglia di controllare che la documentazione scannerizzata sia perfettamente leggibile, in particolare la firma autografa, al fine di evitare motivi di esclusione per omissioni non sanabili.

- spedite con raccomandata postale A.R. o altro servizio equipollente, riportando nella busta nome, cognome e indirizzo del mittente, all'indirizzo:
Comune di Castel San Niccolò – Piazza Piave n. 39 52018 – CASTEL SAN NICCOLÒ (AR).

Le domande trasmesse tramite posta dovranno pervenire entro la data di scadenza indicata nel bando; non farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

AVVERTENZA

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, è fatto riferimento alla LRT n. 02/2019 e ss.mm.ii., al Regolamento LODE, ai Regolamenti comunali e alle norme statali comunque connesse.

Castel San Niccolò, 16/10/2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Dott. Ing. Antonio Fani